



REGIONE MARCHE - Giunta Regionale
Assessorato alle Foreste – Servizio Politiche agroalimentari
P.F. Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione
e SDA di Ancona

- Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, European Timber Regulation (EUTR), “Due Diligence”, sulla provenienza e commercializzazione del legno, Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012, del 6 luglio 2012 – valutazione del rischio dei prodotti forestali marchigiani, e criteri ed indirizzi per gli operatori forestali delle Marche.
- D.lgs 178/2014 di recepimento dei regolamenti UE FLEGT e EUTR
- Il documento di indirizzo per gli «Operatori» delle Regioni Piemonte e Lombardia, recepito anche per le Marche con DGR n. 36/2018
- DGR 1268/2018 che approva l'analisi di rischio generale regionale e lo schema di registro per il sistema di dovuta diligenza comprensivo della valutazione specifica del rischio da parte dell'operatore



REGIONE MARCHE - Giunta Regionale
Assessorato alle Foreste – Servizio Politiche agroalimentari
P.F. Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione
e SDA di Ancona

Il Regolamento comunitario è stato recepito con D. Lgs. 30 ottobre 2014, n. 178, di «attuazione del Regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del Regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati»



DEFINIZIONI

1. **Operatore:** persona fisica o giuridica che, nell'ambito di un'attività commerciale, immette **per primo** legno e prodotti da esso derivati all'interno del mercato europeo.

La “commercializzazione” è definita come: “**la prima immissione sul mercato interno**, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di **un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito [...]**”.



DEFINIZIONI

2. **Commerciante**: persona fisica o giuridica che vende o acquista legno e prodotti da esso derivati **già immessi sul mercato interno (dall'Operatore, ndr)**.

In qualità di Commerciante, la responsabilità primaria è quella della **tracciabilità della merce**.

NB: un soggetto che immette direttamente nel mercato UE legno e prodotti da esso derivati inclusi nell'ambito di applicazione del Regolamento UE n. 995/2010 e contestualmente **li acquista anche da fornitori europei o extraeuropei**, deve adempiere agli obblighi previsti per entrambi i ruoli (Operatore e Commerciante, es.: negozi di ferramenta e negozi di attrezzature e prodotti per l'agricoltura).



Operatori = spesso si tratta quindi di:

a) proprietari forestali dell'UE che vendono partite di legname raccolto direttamente nelle proprie foreste;

b) ditte boschive che comprano il legno in piedi, si occupano dell'utilizzazione e immettono sul mercato gli assortimenti ricavati;

c) imprese di prima trasformazione che acquistano legno in piedi da un proprietario forestale e si servono di un contoterzista (ad es. del servizio prestato da una ditta boschiva) per la fase di raccolta.



Mentre per il **Commerciante** il Regolamento ha un impatto limitato, che consiste essenzialmente nel conservare le informazioni di base sull'acquisto e vendita del legno e dei prodotti da esso derivati al fine di garantirne la **tracciabilità**, la maggior parte delle prescrizioni previste riguardano l'**Operatore**.

Questi, infatti, deve dotarsi di un **Sistema di Dovuta Diligenza (SDD, “un sistema di valutazione del rischio che il legno e i prodotti da esso derivati provengano da fonti illegali”)** basato sul **reperimento delle informazioni sui materiali legnosi che intende immettere sul mercato, sulla valutazione del rischio di una loro provenienza illegale e, qualora necessario, sul ricorso ad una serie di misure per attenuarlo.**



TRACCIABILITA'

Documenti quali accordi, contratti e ordini di acquisto devono pertanto sempre riportare il nome e l'indirizzo del fornitore. Tale procedura è definita come **tracciabilità a monte.**

Analogamente, i documenti di trasporto (DDT) e le fatture di vendita devono individuare il Commerciante al quale è stato venduto il legno e i prodotti da esso derivati.

Tale procedura è definita come **tracciabilità a valle.**



Compete all'Operatore intraprendere tutte le misure ragionevolmente possibili e a sua disposizione per essere in grado di dimostrare la conformità al Regolamento stesso ed impedire l'introduzione nel mercato UE di legno e derivati di provenienza.

L'Autorità Competente per l'applicazione del Regolamento UE n. 995/2010 in Italia è il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF), che si avvale delle unità Carabinieri Forestale (ex Corpo Forestale dello Stato) per le **attività di verifica e controllo.**



Il documento sugli **«Indirizzi per gli operatori»**, approvato dalla Regione Piemonte il 23.09.2013 con Deliberazione n. 19-6394, dalla Regione Lombardia il 23.12.2013 con decreto n. 12634, e dalla Regione Marche con DGR n. 36 del 22/01/2018, è indirizzato prioritariamente agli **Operatori che immettono per primi sul mercato europeo legno di provenienza locale, ossia derivante da popolamenti arborei soggetti al rispetto della relativa legislazione forestale (boschi) o meno (arboricoltura da legno).**



In particolare esso descrive come soddisfare il primo requisito richiesto dall'implementazione di un Sistema di Dovuta Diligenza (SDD), ovvero **l'accesso alle informazioni sulla base delle quali eseguire la valutazione del rischio di immettere sul mercato legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale**. Ovviamente quest'ultima **valutazione** dovrà essere effettuata da parte e sotto la piena responsabilità **del soggetto che** ai sensi del Regolamento UE n. 995/2010 **riveste il ruolo di Operatore; il fatto di aver valutato il rischio «trascurabile» per i prodotti dei boschi e degli Operatori regionali e di aver individuato i documenti utili per dimostrarlo costituiscono importanti elementi di partenza.**



Il Regolamento UE n. 995/2010 si applica a quasi tutti i materiali legnosi che vengono immessi sul mercato, a prescindere dalla loro origine (bosco, pioppicoltura, altro tipo di arboricoltura da legno ecc.).

Sono invece esclusi il legno e i prodotti da esso derivati riciclati, il carbone di legna e il bambù.



Non si applica invece:

- ai materiali legnosi usati direttamente da chi li ha raccolti, senza essere immessi sul mercato (ad es. **legna da ardere per uso familiare ed uso civico**);
- alle piante il cui legno, dopo il taglio, viene **smaltito come rifiuto senza essere immesso sul mercato** (ad es. i platani colpiti dal cancro colorato o altre situazioni riferibili al contesto del verde urbano come potature destinate al **compostaggio/discardica**);
- alle imprese o **soggetti che tagliano legno per conto di altri** senza poi commercializzarlo (come avviene, in genere, nel caso dei contoterzisti).



SDD Sistema di Dovuta Diligenza –

le informazioni che deve avere e dare l'operatore

L'operatore deve compilare un registro di dovuta diligenza con le informazioni richieste dall'art. 6 del regolamento:

- a) una descrizione del legno e dei prodotti da esso derivati, compresa la denominazione commerciale e il tipo di prodotto, nonché il nome comune della specie legnosa e, ove possibile, la sua denominazione scientifica completa; questa è sempre necessaria quando i nomi commerciali o comuni sono ambigui (es. "rovere di Slavonia", ovvero farnia).
- b) il Paese di raccolta e, se del caso:
 - 1) la regione sub-nazionale dove è stata effettuata la raccolta del legno;
 - 2) la concessione di taglio;
- c) la quantità, espressa in volume, peso o numero di unità;
- d) il nominativo e l'indirizzo del fornitore (ad es. il proprietario del bosco in piedi o venditore non UE);
- e) il nominativo e indirizzo del Commerciante (ossia il cliente dell'Operatore) al quale è stato fornito il legno e/o i prodotti da esso derivati;
- f) documenti o informazioni di altro tipo comprovanti la conformità del legno e dei prodotti da esso derivati alla legislazione applicabile.



SDD Sistema di Dovuta Diligenza – le informazioni che deve avere e dare l'operatore

Quindi:

Predisporre un contratto firmato da entrambi i contraenti (fornitore e cliente) con indicazioni precise sul legno in questione è un primo passo per soddisfare i requisiti del Regolamento UE n. 995/2010.



SDD Sistema di Dovuta Diligenza – le informazioni che deve avere e dare l'operatore

Obbligo di tenuta del Registro del sistema di dovuta diligenza di cui all'allegato B della DGR n. 1268/2018

N.B.: Non è complicato ed evita sanzioni!!!!



NEL CASO CHE SI RILEVI UN RISCHIO DI IMMISSIONE DI LEGNAME ILLEGALE ADOZIONE DI PROCEDURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO

Fatta salva la condizione che il rischio individuato nel corso della valutazione regionale sia trascurabile, **il terzo elemento del Sistema di Dovuta Diligenza richiede all'Operatore l'adozione di procedure di riduzione del rischio.** Queste consistono in un insieme di misure e procedimenti adeguati e proporzionati per minimizzarlo efficacemente e possono prevedere la richiesta di informazioni o documenti integrativi e/o la verifica in loco. Le suddette procedure consistono generalmente nell'acquisizione di informazioni supplementari (ulteriori evidenze documentali) ai fornitori o altri soggetti della catena di approvvigionamento, nel ricorso a verifiche ispettive o audit.



CONCLUSIONI E INDICAZIONI AGLI ENTI COMPETENTI, AGLI ISCRITTI ALL'ORDINE, ALLE OO.PP. AGRICOLE E CENTRALI COOPERATIVE

1) Verificare che il **modello di domanda di taglio** sia debitamente compilato con tutte le informazioni richieste e che si barri correttamente, in maniera veritiera, l'uso del legname ricavato col taglio (commercio, domestico, uso civico), indicando nelle «note», nel caso di quantitativi elevati per l'uso domestico, che ha destinazione **anche commerciale, finanche gratuita**, (ad es.: quale «corrispettivo» per lavori/servizi di aiutanti; destinato o ceduto gratuitamente a parenti e amici ecc.)



CONCLUSIONI

- 2) **Informare** sull'obbligo di tenuta del registro e sulla conservazione per almeno 5 anni dell'istanza di taglio e del provvedimento autorizzativo e/o verbale di sopralluogo in caso di DIL;
- 3) **Contrattualizzare**, anche con semplice scrittura privata, l'acquisto di boschi in piedi;
- 4) Allegare **le fatture** di vendita del legname con l'indicazione completa dei dati anagrafici, aziendali e fiscali dell'Operatore e dell'acquirente.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE !

GIUNTA REGIONALE - Via Tiziano, n. 44 - 60125 ANCONA
Servizio Politiche agroalimentari
*Posizione di funzione Interventi nel settore forestale e
dell'irrigazione e SDA di Ancona*
dirigente: dott.ssa Francesca Damiani

tel. 071 - 8063973, fax 071 – 8063049

e-mail: giulio.ciccale@regione.marche.it

PEC: regione.marche.pfcsi@regione.marche.it

Sito internet: <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Foreste>